

Assegno unico: ecco i beneficiari ed i requisiti soggettivi

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> - [Angelina Tortora](#))

Dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore la Riforma dell'Assegno Unico per i figli a carico. Ne potranno fare richiesta anche i cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata superiore a sei mesi.

L'assegno unico e universale ha il compito di raggiungere, fondamentalmente tre obiettivi: **favorire la natalità, sostenere la genitorialità e favorire l'occupazione femminile**. Il nome "assegno unico e universale" nasce da un principio universalistico, che considera gli aiuti a tutti i nuclei familiari dove ci sono figli. L'importo dell'assegno dovrà essere modulato sulla base della situazione economica della famiglia, attraverso il valore ISEE del nucleo familiare e dei figli a carico fiscalmente.

Assegno unico e universale e accorpamento delle agevolazioni

È chiamato "assegno unico" perché può essere concesso anche **agli inattivi e disoccupati** senza distinzione tra lavoratori dipendenti, pensionati o autonomi. Al suo interno sono assorbiti tutti gli incentivi, le detrazioni fiscali, gli assegni, gli sgravi e i bonus per le famiglie con figli. Queste misure resteranno attive fino all'entrata in vigore dell'assegno unico universale, quindi, fino al **28 febbraio 2022**.

In particolare la riforma abroga:

- dal **1° marzo 2022** le detrazioni fiscali contemplate nel Testo Unico delle imposte sui redditi per figli a carico (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986);
- dal **1° gennaio 2022** l'assegno di natalità di 800 euro l'anno;
- dal **1° marzo 2022** l'assegno familiare erogato dai comuni di cui all'art. 65 della legge n. 448 del 1998, è abrogato. Per l'anno 2022 il beneficio spetta esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio;
- dal **1° marzo 2022** e limitatamente ai **nuclei familiari con figli e orfanili** (nuclei familiari composti solo da minori), gli **assegni ai nuclei familiari (ANF)** di cui all'art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 e di cui all'art. 4 del testo unico delle norme concernenti gli **assegni familiari**, approvato con D.P.R. n. 797 del 1955.
- dal **1° gennaio 2022** non viene, inoltre, rinnovato il cd. [bonus bebè](#) in scadenza il 31 dicembre 2021.

Da segnalare che la Riforma non abroga il cd. [buono nido](#) (continua a poter essere erogato nel 2022) né l'assegno di maternità di base erogato dai comuni di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001. Inoltre con riguardo alle detrazioni per i figli a carico resta in vigore quella base (pari a 950€ annui) per i figli di età pari o superiore a 21 anni non aventi diritto all'assegno unico.

Assegno unico universale: Beneficiari

A partire dal **1° marzo 2022** l'assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari per **ogni figlio minorente fiscalmente a carico e per i nuovi nati**, a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Per i figli maggiorenni a carico **fino al compimento del 21° anno** se presentano le seguenti condizioni:

- frequentino un corso di laurea o un corso di formazione professionale o scolastica;
- svolgano un tirocinio o un'attività lavorativa con un reddito complessivo annuo lordo di **8.000 euro**;
- siano iscritti come disoccupati e in cerca di lavoro presso il servizi pubblici per l'impiego;
- svolgano il servizio civile universale.

Per i figli con **disabilità a carico**, non sono previsti limiti di età.

Si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

L'assegno spetta in **parti uguali** a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (salvo nell'ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni).

Assegno unico: Requisiti soggettivi

Il richiedente l'assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per **tutta la durata del beneficio**, deve essere in possesso di **tutti** i seguenti requisiti:

- essere **cittadino italiano** o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** o del **permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata superiore a sei mesi**;
- essere soggetto al pagamento dell'**imposta sul reddito in Italia**;
- essere **residente e domiciliato** in Italia;
- essere **residente in Italia da almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

Beneficiari**Requisiti soggettivi del richiedente**

Per ogni figlio minorenni fiscalmente a carico e per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza

Per i figli maggiorenni a carico fino al compimento di 21 anni in possesso delle seguenti condizioni:

- 1) frequentino un corso di laurea o un corso di formazione professionale o scolastica;
- 2) svolgano un tirocinio o un'attività lavorativa con un reddito complessivo annuo lordo di 8.000 euro;
- 3) siano iscritti come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4) svolgano il servizio civile universale.

Per i figli con disabilità a carico non sono previsti limiti di età

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio deve risultare in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c) sia residente e domiciliato in Italia;
- d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Delega conferita al governo ai sensi della legge 1° aprile 2021 n. 46 – articoli 2 e 3

PensioniOggi.it